

REGOLAMENTO (CEE) N. 2376/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1990

che modifica gli importi compensativi « adesione » applicabili agli scambi delle merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1436/90 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88 ⁽⁴⁾,

considerando che gli importi compensativi « adesione », istituiti dagli articoli 53 e 213 dell'atto di adesione, sono

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1990.

stati fissati con regolamento (CEE) n. 623/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1797/90 ⁽⁶⁾;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 623/86, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 2574/86 ⁽⁷⁾ è opportuno modificare tali importi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 623/86 sono sostituiti dagli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 2. 7. 1990, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 30.